



INDICE:

CONCORRENZA

- Abusi di posizione dominante e fibra ottica – Il TAR Lazio conferma la sanzione di oltre 116 milioni di euro imposta a Telecom Italia per aver ostacolato lo sviluppo infrastrutturale delle reti in fibra, di *Cecilia Carli* - p. 2
- Aiuti di Stato, diritto antitrust e l'impatto del conflitto Russo-Ucraino. La Commissione adotta un Quadro Temporaneo e l'ECN emette un comunicato congiunto sull'applicazione dell'articolo 101 TFUE di *Sabina Pacifico* – p. 3

CONTRATTUALISTICA

- Guerra in Ucraina e sanzioni UE: l'impatto sui contratti commerciali, di *Caterina Ghelli di Rorà e Tommaso Mambrini* – p. 4
- La giurisdizione nei confronti del convenuto non domiciliato nell'UE e il rinvio dell'art. 3, co. 2, L. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 1968, di *Ennio Piovesani* – p. 6

DIRITTO DEL LAVORO

Le novità di Marzo 2022 in tema di Diritto del Lavoro, di *Giuseppe Merola* - p. 7

DIRITTO INDUSTRIALE

La tutela del diritto d'autore nell'era tecnologica: l'Italia recepisce la Direttiva Copyright, di *Niccolò Ferretti, Emanuela Gaia Zapparoli, Aurora Perruzza e Beatrice Cuseri* – p. 10

PRIVACY

Diritto di accesso "privacy": come comportarsi? di *Federica Pucarelli* - p. 11

APPROFONDIMENTO DEL MESE:

La composizione negoziata della crisi di impresa nel Decreto Legge 118/2021

presupponendo la riproduzione, anche solo temporanea, delle fonti utilizzate.

A tal proposito, dunque, è intervenuto l'art. **70-ter I.d.a.**. Esso stabilisce un'eccezione al diritto d'autore in favore di **organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio**. Questi ultimi hanno la facoltà di riprodurre un'opera per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'estrazione di un testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in rete o banche dati, nonché di comunicare al pubblico gli esiti della ricerca, ove espressi in nuove opere originali, senza alcuna limitazione.

L'art **70-quater I.d.a.**, invece, consente, in generale, le riproduzioni ed estrazioni da opere contenute in rete o in banche di dati, a cui si ha legittimamente accesso, per poter procedere all'estrazione del testo e di dati. In questo caso, però, l'estrazione è permessa **a condizione che l'utilizzo delle opere non sia stato riservato** dai titolari dei diritti. Le riproduzioni e le estrazioni vanno conservate solamente per il tempo strettamente necessario ai fini dell'estrazione del testo e di dati. È indispensabile, inoltre, l'adozione di adeguati livelli di sicurezza.

Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione online

Il Decreto ha, inoltre, inserito, all'interno della I.d.a., il Titolo II-quater, "*Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*". Le disposizioni normative ivi contenute sono, probabilmente, quelle che creeranno maggiori problemi interpretativi, considerato il burrascoso iter di approvazione del corrispondente art. 17 della Direttiva. L'art. **102-sexies I.d.a.** stabilisce, infatti, che i prestatori di servizi di condivisione online debbano ottenere un'**autorizzazione**, da parte dei titolari, alla condivisione di opere o materiali protetti dal diritto d'autore e caricati dagli utenti stessi, anche nel caso in cui gli atti compiuti non abbiano finalità commerciali o non generino ricavi significativi. Ai sensi del successivo art. **102-septies I.d.a.**, laddove tale autorizzazione **non** venga richiesta o rilasciata, i prestatori di servizi sono ritenuti **responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico** delle opere e degli altri materiali protetti. Tuttavia, la stessa disposizione prevede un'**esclusione** di responsabilità, nel caso in cui i prestatori di servizi dimostrino di aver compiuto i **massimi sforzi**, per ottenere l'autorizzazione e per assicurarsi che non fossero rese disponibili opere relativamente alle quali abbiano

ricevuto informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti. Inoltre, devono dimostrare di aver tempestivamente **disabilitato l'accesso** o **rimosso** dai propri siti *web* le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e di aver compiuto i massimi sforzi, per impedirne il caricamento in futuro.

Conclusione

Il Decreto si propone di conciliare, da un lato, l'incentivazione dell'innovazione e l'accessibilità delle informazioni, e, dall'altro, la tutela dei diritti spettanti agli autori delle opere protette. Sin dall'emanazione della Direttiva Copyright, erano state sollevate perplessità circa l'ambiguità di certe espressioni utilizzate dal Legislatore e circa gli oneri che, a seguito dell'implementazione della Direttiva, ricadrebbero sulle società dell'informazione e di condivisione di contenuti online.

La riforma ha, infatti, definito, una decisiva forma di responsabilizzazione dei *provider* dei servizi. Permangono alcuni dubbi. Innanzitutto, sembra necessario che tutti i *provider* si dotino di tecnologie avanzate per l'analisi dei contenuti, a meno di non impiegare risorse umane a tale scopo. Tali tecnologie, oltre ad essere costose, non sono, allo stato, in grado di distinguere quei contenuti per cui sono previste eccezioni all'applicazione del diritto d'autore. Ci si chiede, inoltre, se il timore di una sanzione da parte dei *service provider* non rischi di portare ad una eccessiva compressione del diritto di espressione degli utenti.

Si tratta di problematiche per le quali si rende, comunque, necessario attendere gli interventi dei Tribunali che saranno chiamati a interpretare e applicare tali norme.

Avv. Niccolò Ferretti, Avv. Emanuela Gaia Zapparoli,
Avv. Aurora Perruzza, Avv. Beatrice Cuseri
Nunziante Magrone Studio Legale

PRIVACY

DIRITTO DI ACCESSO "PRIVACY": COME COMPORTARSI?

In questo articolo forniremo brevi indicazioni su come gestire le richieste di accesso ai dati personali avanzate dagli interessati, con particolare focus sulle richieste di accesso esercitate nei confronti delle organizzazioni.

Un approfondimento, questo, che giunge all'esito di due "eventi" recenti:

- un provvedimento (consultabile cliccando [qui](#)) dell'Autorità Garante, con cui è stata sanzionata una società che fornisce servizi di medicina del lavoro per non aver consentito ad un lavoratore l'accesso alla sua cartella clinica.
- la pubblicazione da parte dell'**European Data Protection Board** ("EDPB") delle **Linee guida sul diritto di accesso in materia di protezione dei dati personali**, in consultazione pubblica fino agli inizi di marzo 2022.

Partiamo col comprendere in cosa consiste il diritto di accesso "privacy" e come deve essere gestito.

In cosa consiste il diritto di accesso ai dati personali? **L'art 15 del GDPR riconosce all'interessato il diritto ad avere:**

1. **conferma** che i suoi dati siano trattati o meno dal Titolare;
2. **accesso** a questi dati personali;
3. **accesso alle informazioni** sul trattamento, come le finalità, le categorie di dati e dei destinatari, la durata del trattamento, i diritti degli interessati e le garanzie adeguate su cui si fondano le eventuali trasferimenti di dati in paesi terzi.

Conferma del trattamento

Il Titolare dovrà in primo luogo valutare se effettivamente i dati personali del richiedente siano oggetto di uno o più trattamenti svolti presso la sua organizzazione. Se il controllo dà esito negativo, il Titolare dovrà limitarsi a confermare che nessun dato personale del richiedente è oggetto di trattamento. È importante fornire sempre riscontro agli interessati.

Accesso ai dati

Accedere ai dati **non** significa fornire una **descrizione generale** dei dati, un semplice riferimento alle categorie di dati personali trattati o una "sintesi". Se non si applicano limiti o restrizioni, gli interessati hanno il diritto di avere **accesso a tutti i dati trattati** che li riguardano, o a parte dei dati, a seconda della richiesta, anche nel caso in cui essi siano stati forniti al Titolare direttamente dall'interessato. Inoltre, a differenza del diritto alla portabilità dei dati, **il diritto di accesso riguarda anche i dati derivati, ossia quelli elaborati dal Titolare.**

Accesso alle informazioni sul trattamento

Le informazioni da fornire all'interessato potrebbero essere tratte dall'informativa privacy o dal registro dei

trattamenti, ma è possibile che debbano essere aggiornate e adattate alla specifica richiesta dell'interessato.

Come deve essere consentito l'accesso ai dati ?

- Occorre che il Titolare fornisca una **prima copia gratuita** dei dati, anche quando ritiene che il costo di riproduzione sia elevato. Ci si riferisce (solo) a una copia dei dati personali oggetto di trattamento, **non necessariamente a una riproduzione dei documenti originali.**
- Per ogni **ulteriore** copia richiesta, il titolare può addebitare un **costo ragionevole** basato sui costi amministrativi.
- Se l'interessato avanza un'altra **richiesta** per ottenere informazioni sui dati trattati in un **momento diverso** o relativi a una serie di **dati diversi** da quelli inizialmente richiesti, il diritto di ottenere una **copia gratuita** si applica ancora una volta perché la seconda avanzata **equivale a nuova richiesta**. Vale lo stesso se la prima richiesta non è stata esaustiva.
- In alcune circostanze potrebbe essere opportuno che il titolare fornisca l'accesso con **modalità alternative alla copia**. Tali modalità di accesso ai dati potrebbero essere, ad esempio: informazioni **orali**, verifica di file, **accesso in loco o a distanza** senza possibilità di download e sono da considerarsi adeguate solo se adottate nell'interesse della persona interessata o su sua richiesta, ma **non derogano al diritto di ottenimento di una copia dei dati.**

Qual è il termine per fornire il riscontro ?

Senza ingiustificato ritardo e al più entro 30 giorni dal momento in cui il titolare **ha ricevuto una richiesta** di accesso e **non dal momento della sua presa conoscenza**. Il termine può essere sospeso ad esempio quando è necessario verificare l'identità dell'interessato, sempre a condizione che il titolare abbia chiesto ulteriori informazioni senza indebito ritardo.

Alla luce di quanto detto, perché la Società è stata sanzionata ?

La Società si è limitata a fornire indicazioni sulle modalità con cui l'istante avrebbe potuto ottenere la copia della cartella sanitaria previo versamento dei costi di riproduzione.

Il Garante ha ritenuto inidoneo questo riscontro, in quanto la richiesta di accesso ai dati e alle informazioni

personali contenute nella cartella sanitaria **non deve essere interpretata come una richiesta di accesso agli “atti e/o documenti”**, acquisibili sulla base di altre discipline ordinamentali, e che sottende al versamento di un contributo spese per i costi amministrativi. Insomma, occorre non confondere le richieste di esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR con quelli previsti da altre normative di settore.

Oltretutto, l'interessato ha avanzato la richiesta di accesso ai dati ben due volte, senza però ottenere alcun riscontro dalla Società. Quest'ultima, infatti, ha fornito la copia della cartella sanitaria solo dopo l'intervento dell'Autorità Garante.

Il Diritto di Accesso alla luce delle altre discipline

In generale, è sempre bene ribadire che il diritto di accesso “privacy” è diverso dal diritto di accesso ai

documenti amministrativi (L. n. 241/1990) tra cui sono ricomprese, ad esempio, le cartelle cliniche di enti e strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.

A riguardo, le linee Guida dell'EDPB precisano che quando la richiesta potrebbe essere basata su normative di settore, il Titolare può richiedere all'interessato una precisazione circa il fondamento giuridico della sua richiesta.

*Dr.ssa Federica Pucarelli
Studio Legale Stefanelli*

DIRETTORE RESPONSABILE

Maria Antonietta Portaluri

REDAZIONE

Alessandra Toncelli – Mirella Cignoni

LA REDAZIONE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

Avv. Ennio Piovesani, BBM Partners, Buffa, Bortolotti & Mathis (Torino – www.bbmpartners.com) - Avv. Cecilia Carli e Avv. Sabina Pacifico, Freshfields Bruckhaus Deringer (Milano – www.freshfields.com) - Avv. Niccolò Ferretti, Avv. Beatrice Cuseri, Avv. Caterina Ghelli di Rorà, Avv. Tommaso Mambrini, Avv. Aurora Perruzza e Avv. Emanuela Gaia Zapparoli, Nunziante Magrone Studio Legale (Roma, Milano, Bologna – www.nunziantemagrone.it) - Avv. Giuseppe Merola, Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati (Milano – www.pirolapennutozei.it) - Dr.ssa Federica Pucarelli, Studio Legale Stefanelli (Bologna – www.studiolegalestefanelli.it).

Proprietario ed editore:

Federazione ANIE

Viale Lancetti 43, 20158, MI

Telefono (02) 3264.1

Direttore Responsabile

Maria Antonietta Portaluri

Registrazione del Tribunale

di Milano al n° 116 del

19/2/1996

TeLex Anie



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESSE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

Pubblicazione a cura di:

Servizio Centrale Legale

Viale Lancetti 43, 20158, MI

Telefono (02) 3264.246

e-mail legale@anie.it

Diffusione via web www.anie.it